



COMUNE DI PREMIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.82

OGGETTO:

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE
2018/2020 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2018**

L'anno **duemiladiciassette** addì **due** del mese di **dicembre** alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAITO Fausto - Sindaco	Sì
2. SCRIMAGLIA Elia - Vice Sindaco	Sì
3. DI MARE Oreste - Assessore	Sì
4.	
5.	
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor GIORGETTI Dr Giorgio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale.

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), n. 296, nel testo vigente che testualmente recita *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.”*;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14 e in particolare:
 - l'art 14 comma 9. D.L.78/2010 (conv. in L. 122/2010), così come modificato dal D.L. 201/2011 che stabilisce che il comma 7 dell'art. 76 del D.L. 25 112/2008 (conv. in L.133/2008) è sostituito dal seguente: *“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (...)”*;
 - l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) e s.m.i. che sottopone anche gli enti locali alla limitazione della spesa per contratti di lavoro flessibile, lavoro accessorio ecc., nel limite del 50% della spesa effettuata nel 2009;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l'art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 che tra l'altro ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;

Dato atto che sono confermate le agevolazioni concesse a favore degli enti sottoposti al nuovo saldo di competenza ma esclusi nel 2015 dal vincolo del Patto di stabilità (in particolare i Comuni fino a mille abitanti). Il richiamo al comma 562 della Legge finanziaria per il 2007 rinnova il limite della spesa per il personale al *“corrispondente ammontare dell'anno 2008”*. Gli stessi enti possono reintegrare per intero il turn-over del personale a tempo indeterminato.

Quindi Cfr. Art. 1, comma 229, della legge 208/2015 - 100% della spesa dei cessati dell'anno

precedente (anche per personale dirigenziale)

Per altri enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno fino al 2015 – cfr. Art. 1, comma 562, della legge 296/2006 - 100% del numero dei cessati dell'anno precedente (anche per personale dirigenziale)

Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ai sensi dell'art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 ha nel tempo coordinato le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;

Richiamato l'art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

Ricordato che, in base all'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 è possibile procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni avvenute l'anno precedente, nonché, come confermato dai pareri della Corte dei Conti, le cessazioni intervenute negli anni anteriori, non ancora coperte;

Ricordato che dalla limitazione di cui sopra è anche esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Richiamati, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165;
- l'art.4, comma 6 della L. n.215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- l'art.3 del D.L. n.90/2014;

Precisato che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Dato atto che con comunicazione del 07/02/2017 (al ns. prot. n. 532/2017) il Sig. Pedrolì Mauro Collaboratore prof./Operaio qualificato- Cat. B1 giuridico e B7 economico - Area Tecnico/Manutentiva, ha rassegnato le proprie dimissioni, allegando domanda di prestazione "Pensione diretta ordinaria di anzianità", presentata all'INPS in data 06/02/2017, con data di cessazione lavoro in data 31/08/2017 e data di decorrenza dal 01/09/2017.

Dato atto che con determinazione dell'Ufficio Segreteria n. 47 del 28/11/2017, si è provveduto ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il Sig. SARTORI MARCO, con decorrenza 01/12/2017, Collaboratore Professionale/Operaio Qualificato – Categoria giuridica B3 – Area Tecnico/Manutentiva - Manutenzione Beni Comunali in possesso di patente D e certificato di qualificazione conducente.

Ritenuto di attuare il piano occupazionale per l'anno 2018, conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2018- 2020 di fabbisogno del personale;

Vista la propria deliberazione n. 108 del 29/12/2016 con la quale si è provveduto ad approvare il Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2017/2019 e la propria deliberazione n. 53 del 27/07/2017, con la quale si è provveduto ad approvare il Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/2020, della quale la presente costituisce un aggiornamento.

Dato atto che la dotazione organica è stata da ultimo rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 07/02/2017.

Dato atto che alla data odierna la dotazione organica del personale dipendente è così costituita:

n. 1 Funzionario - D3	Servizio Patrimonio Finanziario	(Coperto - pos. ec. D5);
n. 1 Istruttore Direttivo - D1	Servizio Tecnico	(Coperto - pos. ec. D3);
n. 1 Istruttore - C1	Servizi Demografici e Amministrativi	(Coperto - pos. ec. C4);
n. 1 Collaboratore - B3	Autista/Servizi vari	(Coperto - pos. ec. B5);
n. 1 Collaboratore prof/Operaio qualific - B3	Area Tecnico/Manutentiva	(Coperto - pos. ec. B4);
n. 1 Collaboratore prof/Operaio qualific - B3	Area Tecnico/Manutentiva	(Coperto - pos. ec. B3);
n. 1 Operatore - B1 (<u>part time</u>)	Servizi generali	VACANTE

Dato atto che la spesa presunta per il personale del Comune di Premia relativa all'anno 2018 è pari a € 340.498,44 (bilancio 2018 in corso di approvazione), mentre la relativa spesa nel 2008 è stata pari ad € 383.553,47;

Dato atto che il rapporto tra spese di personale/spese correnti del Comune di Premia è stato pari al 35% per l'anno 2016 (dati Rendiconto es. 2016 approvato) mentre si presume un rapporto del 27% per l'anno 2018;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 02/12/2017 con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Triennale 2018/2020 delle Azioni Positive in materia di pari opportunità.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 02/12/2017 con la quale si è provveduto alla ricognizione, per l'anno 2017, di eventuali situazioni di esubero del personale dipendente;

Richiamate le deliberazioni del consiglio comunale n. 25 in data 19/08/2014 del Comune di Premia e n. 13 in data 12/08/2014 del Comune di Formazza con le quali è stata approvata la Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Formazza e Premia per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2015 con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Formazza per l'utilizzo del Geom. BASSI Raul per 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 09/11/2017 con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Baceno per la concessione dell'utilizzo della Dott.ssa Flavia Grossi per 18 ore settimanali ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004.

Considerato che:

- la dotazione organica, ma soprattutto il personale in servizio (6 dipendenti a tempo indeterminato, n. 1 Tecnico in Convenzione, n. 1 Segretario Comunale in Convenzione), è insufficiente rispetto alle situazioni oggettive del Comune di esigua dimensione demografica ma di notevole estensione territoriale (Km² 89,17).
- Nel territorio montano sono presenti numerose cave di coltivazione di serizzo che comportano complesse procedure amministrative nonché attività di sorveglianza;
- Il Comune è proprietario di terreni che comprendono anche coltivazioni di cave, con adempimenti complessi ed impegnativi sia per la parte relativa alla concessione dei beni, che per la vigilanza, riscossione di canoni e sorveglianza in genere (amministrativa e contabile);
- Essendo il territorio gravato in gran parte di servitù di Uso Civico, ogni modifica attinente comporta l'esplicazione di procedimenti comunque laboriosi;
- Il territorio comunale è gravato anche da vincoli ambientali, idrogeologici ecc., che comportano la predisposizione e cura di pratiche e procedure complesse rispetto ad altri Comuni;
- La gestione dei tributi viene effettuata in economia, poiché si reputa maggiormente efficace anche per un miglior rapporto con il cittadino; ne deriva però notevole impiego di risorse anche di tempo;
- Il Comune è proprietario del Centro Termale, in attività dal 1 agosto 2008, nonché socio di maggioranza della Società di gestione dell'impianto, per cui ne derivano incombenze per gli Uffici Comunali, pur nell'ambito dell'autonomia della Società e di questo Ente;

- L'attività del Centro Termale sta avendo ripercussioni sullo sviluppo del territorio, con particolare riferimento all'urbanistica, edilizia, viabilità, infrastrutture e quant'altro attinente, che si ripercuoterà sui servizi comunali;
- Il Comune partecipa in due società di produzione di energia idroelettrica, la S.I.F.T. S.r.l. (interamente partecipata) e le S.I.R.V. S.r.l. (partecipata per il 55% dal Comune di Premia e per 45% dall'Unione dei Comuni Alta Ossola); società che hanno sede presso il municipio e che creano incombenze agli uffici comunali (rif. Delib G.M. n. 12 del 03/02/2015);
- Occorre anche provvedere ai compiti di vigilanza delle società partecipate;
- In una piccola realtà qual è Premia gli addetti agli uffici instaurano anche un rapporto di fiducia, confidenza, che si tramuta spesso in consulenza per i piccoli problemi quotidiani, considerata la forte presenza di persone anziane. Il tutto con riverbero sull'attività dell'ufficio, che peraltro non può esimersi.

Considerato quanto sopra, e ribadita l'insufficienza della dotazione organica in servizio per fronteggiare le complesse situazioni del Comune Premia.

Dato atto che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, dell'esiguo numero di dipendenti, nonché dell'avvenuto consolidamento di situazioni giuridiche conseguenti a scelte adottate in vigore di un diverso regime di contenimento della spesa, risultano criticità nel ridurre la spesa di personale.

Considerato inoltre, per far fronte alle molteplici esigenze di servizio dell'Ente, di avvalersi anche per il triennio 2018/2020 di contratti di lavoro flessibile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs 165/2001 e dei cosiddetti "buoni lavoro" di cui agli art. 70 e 72 del D.Lgs. 276/2003 e sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) e s.m.i fatta salva l'ipotesi prevista con *Parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti N. 11/CONTR/12*

Ravvisata l'opportunità di avvalersi, eventualmente anche dell'attività lavorativa di dipendenti di altra P.A. ai sensi di quanto previsto dall'art 1 comma 557 della Legge 30/12/2004 n. 311.

Dato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/07/2017 è stata approvata la versione preliminare del DUP 2018/2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale di questa seduta sarà approvato l'aggiornamento al DUP 2018/2020 che sarà presentato al Consiglio Comunale per l'approvazione;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;
- nella sezione operativa del Dup sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di personale.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Rag. Ivana Lanza, come da verbale rilasciato ai sensi del comma 1 lett. b dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/203 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici.

Per quanto sopra

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la programmazione triennale 2018/2020 di fabbisogno del personale come in premessa evidenziato dando atto che la presente costituisce a tutti gli effetti norma regolamentare attinente l'organizzazione degli Uffici e Servizi.
- 2) Di dare atto che la programmazione triennale 2018/2020 di fabbisogno del personale rispetta i limiti stabiliti con la determinazione della dotazione organica, già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 07/02/2017 e i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006
- 3) Di approvare il piano annuale delle assunzioni 2018, dando atto che nel corso del 2018 non sono previsti pensionamenti né nuove assunzioni.
- 4) Di dare atto che nella sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) sono individuati, per ogni missione, i programmi che il Comune intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento al presente Programma del Fabbisogno di Personale.
- 5) Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 02/12/2017 si è provveduto all'approvazione del Piano Triennale 2018/2020 delle Azioni Positive in materia di pari opportunità.
- 6) Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 02/12/2017 si è provveduto alla ricognizione, per l'anno 2018, di eventuali situazioni di esubero del personale dipendente.
- 7) Di dare mandato al Segretario Comunale, per l'effettuazione delle procedure attinenti l'attuazione del Programma, ove consentito dalle vigenti disposizioni in materia.
- 8) Di trasmettere la presente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ai Capigruppo Consiliari.
- 9) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BRAITO Fausto

Il Segretario Comunale
F.to : GIORGETTI Dr Giorgio

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Ufficio Segreteria Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	02/12/2017	F.to:GIORGETTI Dr Giorgio	
Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	02/12/2017	F.to:MADER Dr Oscar	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/12/2017

Premia, li 24/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to : GIORGETTI Dr Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Premia, li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-dic-2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
GIORGETTI Dr Giorgio